Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2025/0239(COD)

12.5.2026

EMENDAMENTI
294 - 447

Progetto di relazione
Marit Maij, David Casa
(PE784.181v01-00)

Istituzione del Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0558 – 2025/0239(COD))

Emendamento 294
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento ***stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del*** Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2028-2034 ***nell'ambito del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP], in particolare alle lettere b) ed e)***.	1. Il presente regolamento ***istituisce il*** Fondo sociale europeo ***(FSE)*** per il periodo di programmazione 2028-2034.

Or. en

Emendamento 295
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento ***stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del*** Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2028-2034 ***nell'ambito del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP], in particolare alle lettere b) ed e)***.	1. Il presente regolamento ***istituisce il*** Fondo sociale europeo ***(FSE)*** per il periodo di programmazione 2028-2034.

Or. en

Emendamento 296
Séverine Werbrouck, Mélanie Disdier, Pál Szekeres

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni ***specifiche*** per l'attuazione del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2028-2034 ***nell'ambito del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP], in particolare alle lettere b) ed e)***.	1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'attuazione del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2028-2034.

Or. fr

Emendamento 297
Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marit Maij

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Definizioni
	1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di

apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;

2) "cittadino di paese terzo": una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

3) "assistenza materiale di base": i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;

4) "gruppo che si trova in una posizione svantaggiata": un gruppo di persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;

5) "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della loro vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;

6) "persone indigenti": le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità, le persone senza fissa dimora e coloro che vivono nelle situazioni più estreme di esclusione abitativa, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità

nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

7) "condizionalità sociale": il pieno rispetto dei diritti e delle prerogative dei lavoratori sanciti dal diritto dell'Unione, nazionale e di altro tipo e dai contratti collettivi applicabili quale condizionalità per ricevere finanziamenti pubblici;

8) "innovazione sociale": un'attività con finalità e mezzi sociali, in particolare un'attività relativa allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

9) "misura di accompagnamento": un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;

10) "sperimentazione sociale": un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che sia attuato in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuato su scala più ampia in caso di risultati positivi;

11) "partenariato transfrontaliero: una struttura di cooperazione tra servizi

pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situati in almeno due Stati membri;

12) "microimpresa": un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;

13) "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che: a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali; b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario; c) è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i portatori di interessi sui quali le sue attività hanno un impatto;

15) "costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base": i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;

16) "microfinanza": comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di

accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;

17) "operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario), che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

18) "soggetto giuridico": una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

19) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi

	ai ciascun fondo.
	2. Ove pertinente, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del [regolamento sui piani NRP].

Or. en

Emendamento 298
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi specifici del FSE, le azioni ammissibili al finanziamento e le condizioni specifiche per la sua attuazione.

Or. en

Emendamento 299
Séverine Werbrouck, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale in conformità delle regole stabilite nel regolamento (UE) […] [piano NRP].	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 300
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Tale*** sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale in conformità delle regole stabilite nel regolamento (UE) […] [piano NRP].	2. ***Il FSE è parte del quadro stabilito dal regolamento XX [regolamento sul piano NRP]. Il*** sostegno dell'Unione ***al FSE*** è erogato nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale in conformità delle regole stabilite nel regolamento (UE) […] [piano NRP].

Or. en

Emendamento 301
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Tale sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale in conformità delle regole stabilite nel*** regolamento ***(UE) […] [piano NRP]***.	2. ***Il presente*** regolamento ***stabilisce gli obiettivi del FSE, il relativo bilancio per il periodo 2028-2034, i metodi di attuazione, i gruppi prioritari destinatari degli investimenti, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tale finanziamento***.

Or. en

Emendamento 302
David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Il FSE sostiene, tra l'altro, i seguenti obiettivi specifici nei settori di

intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e dell'inclusione sociale:

a) migliorare le misure per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata per i dipendenti, in particolare per le microimprese e le PMI, e l'adattamento a modalità di lavoro flessibili;

b) sostenere i datori di lavoro nella qualificazione del personale affinché possano operare efficacemente sul mercato interno, attraverso programmi di formazione, iniziative di orientamento e meccanismi volti a favorire il mantenimento dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 303
Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2028-2034 dovrebbe garantire che il Fondo sociale europeo esista come programma indipendente, con la rispettiva linea di bilancio e con risorse adeguate per conseguire gli obiettivi fissati.

Or. es

Emendamento 304
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;
	2) "cittadino di paese terzo": una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
	3) "assistenza materiale di base": i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;
	4) "gruppo svantaggiato": un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;
	5) "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della loro

vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;

6) "persone indigenti": le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

7) "destinatari finali": le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m);

8) "innovazione sociale": un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

9) "misura di accompagnamento": un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e

contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;

10) "sperimentazione sociale": un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che sia attuato in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuato su scala più ampia in caso di risultati positivi;

11) "partenariato transfrontaliero: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situati in almeno due Stati membri;

12) "microimpresa": un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;

13) "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che:

a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;

b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale

primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;

c) è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i portatori di interessi sui quali le sue attività hanno un impatto;

14) "valore di riferimento": un valore utilizzato per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per programma, e basato su interventi simili in corso o passati;

15) "costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base": i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;

16) "microfinanza": comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;

17) "operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

18) "soggetto giuridico": una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

19) "indicatore comune di risultato immediato": un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante ha abbandonato l'operazione;

20) "indicatore comune di risultato a lungo termine": un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione.

Or. en

Emendamento 305
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una

prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;

2) "cittadino di paese terzo": una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

3) "assistenza materiale di base": i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;

4) "gruppo che si trova in una posizione svantaggiata": un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;

5) "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della loro vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;

6) "persone indigenti": le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

7) "innovazione sociale": un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

8) "misura di accompagnamento": un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, promuovere l'integrazione sociale delle persone indigenti, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare.

Or. en

Emendamento 306
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	1) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;
	2) "cittadino di paese terzo": una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
	3) "assistenza materiale di base": i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;
	4) "gruppo che si trova in una posizione svantaggiata": un gruppo di persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà,

esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;

5) "persone indigenti": le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

6) "innovazione sociale": un'attività con finalità e mezzi sociali, in particolare un'attività relativa allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

7) "misura di accompagnamento": un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare.

Or. en

Emendamento 307
Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: […]
	13) "impresa sociale": soggetto di diritto privato che fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità dei principi e delle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali o ambientali. Le imprese sociali possono essere configurate in varie forme giuridiche;
	13 ter) "economia sociale": un insieme di soggetti di diritto privato che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, tra cui rientrano forme organizzative quali cooperative, società mutualistiche, associazioni (anche di beneficenza), fondazioni o imprese sociali e altre forme giuridiche, che operano in conformità dei principi e delle caratteristiche seguenti:
	i) il primato delle persone, nonché del fine sociale o ambientale, rispetto al profitto;
	ii) il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali o ambientali e svolgere attività nell'interesse dei loro membri/utenti ("interesse collettivo") o della società in generale ("interesse generale"); nonché
	iii) la governance democratica o partecipativa.

Or. en

Emendamento 308

Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marit Maij

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Obiettivi generali del FSE
	1. Il FSE mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e negli obiettivi principali del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali.
	2. Il FSE sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e inclusive, protezione sociale e inclusione. In particolare, promuove la creazione di posti di lavoro di qualità concentrandosi su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sulla non discriminazione, sugli investimenti a favore delle persone che si trovano in situazioni svantaggiate o di vulnerabilità nell'istruzione o nel mercato del lavoro nonché a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.
	3. Il FSE mira a sostenere gli Stati membri nella lotta contro tutte le forme di discriminazione e segregazione e nel conseguimento di un'elevata inclusione sociale ed economica, in particolare per i gruppi e le persone in situazioni di vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 309
Séverine Werbrouck, Margarita de la Pisa Carrión, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	"condizionalità sociale": il rispetto dei diritti e delle prerogative dei lavoratori sanciti dal diritto nazionale e dalle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nonché dai contratti collettivi applicabili quale prerequisito per la concessione di finanziamenti pubblici;

Or. fr

Emendamento 310
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Obiettivi generali del FSE
	1. Il FSE mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali.
	2. Il FSE sostiene, integra e dota di valore

aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.

3. Il FSE contribuisce al conseguimento degli obiettivi b) ed e) di cui all'articolo 2 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP].

Or. en

Emendamento 311
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene ***il conseguimento degli*** obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP].	1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene ***e sviluppa i seguenti*** obiettivi specifici di cui all'articolo 3***, lettera c),*** del regolamento XX [regolamento sul piano NRP] ***attraverso gli obiettivi specifici seguenti e le concentrazioni tematiche di cui all'articolo 3 ter:***
	a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata nel mercato del lavoro, nonché delle persone con disabilità o malattie croniche e delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;

b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;

d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;

e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;

f) promuovere la parità di accesso e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario, nonché al tutoraggio e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

***g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, facilitando le transizioni occupazionali e promuovendo la mobilità professionale con particolare attenzione alle competenze per le quali si registra o si registrerà una carenza, specialmente nei settori di importanza strategica, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali*;**

h) accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione anche favorendo la conciliazione tra vita professionale e vita privata, nonché lottare contro la femminilizzazione della povertà e le discriminazioni di genere nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione;

i) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata o in una posizione di vulnerabilità;

j) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;

k) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, come i rom, delle persone razzializzate, delle persone LGBTQIA+, degli anziani e dei giovani, delle persone con disabilità, delle persone discriminate per motivi di religione o convinzioni personali e delle famiglie monoparentali;

l) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili ed economicamente accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, tra cui l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, nonché i servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sul territorio; modernizzare i

sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine, anche per le persone con disabilità;

m) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi le persone indigenti e i minori;

n) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;

o) agevolare il sostegno alla transizione giusta, in particolare nei settori che subiscono in misura sproporzionata le conseguenze negative della duplice transizione, tramite la riqualificazione e la (re)integrazione nel mercato del lavoro attraverso un'occupazione di qualità nei settori nuovi e in trasformazione e la creazione di posti di lavoro, ponendo l'accento sul lavoro dignitoso;

p) affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora e garantire l'inclusione sociale delle persone senza fissa dimora;

q) garantire l'accesso a regimi di reddito minimo adeguati, accessibili e abilitanti.

Or. en

Emendamento 312
Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marit Maij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***Fondo sociale europeo (***FSE***)*** sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici ***di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP]***.	1. Il FSE sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici ***seguenti nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà:***
	a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata nel mercato del lavoro, nonché delle persone con disabilità o malattie croniche e delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale, nonché attraverso percorsi personalizzati incentrati sulla persona, comprese misure di sostegno integrate;
	b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
	c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
	d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;
	e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del

lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;

f) promuovere la parità di accesso e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando le transizioni occupazionali e promuovendo la mobilità professionale;

h) promuovere l'occupazione femminile e l'inclusione sociale ed economica delle donne;

i) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi che si trovano in situazioni di vulnerabilità, affrontando gli ostacoli strutturali e istituzionali;

j) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi;

k) promuovere l'integrazione

socioeconomica delle comunità emarginate come i rom;

l) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili ed economicamente accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; promuovere il passaggio dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine;

l nuova) sostenere l'economia sociale e le imprese sociali in quanto attori chiave per un'occupazione inclusiva e di qualità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità e di altri gruppi vulnerabili;

m) promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi le persone indigenti e i minori;

n) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;

o) agevolare la transizione giusta attraverso la riqualificazione e la creazione di posti di lavoro, ponendo l'accento sul lavoro dignitoso;

p) affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora e le situazioni più estreme di esclusione abitativa.

Or. en

Emendamento 313
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***Fondo sociale europeo (***FSE***)*** sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici di cui ***all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP]***.	1. Il FSE sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici ***seguenti nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà:*** ***a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, comprese le persone che si trovano in una situazione di povertà lavorativa, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata nel mercato del lavoro, nonché delle persone con disabilità o malattie croniche e delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;*** ***(…) c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso la professionalizzazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro del settore assistenziale, l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti e la promozione della corresponsabilità in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata;*** ***(…) p) affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora e delle persone in condizioni di esclusione residenziale;*** ***q) gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione degli obiettivi*** di cui ***alle***

lettere da i) a p) sia orientata al conseguimento di risultati sociali misurabili, in particolare per i minori, le persone in condizioni di povertà o di esclusione sociale e le persone più lontane dal mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 314
Elena Donazzan, Chiara Gemma, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP].	1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP]***, promuovendo approcci centrati sulle persone, sull'empowerment individuale e collettivo e sulla riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, e garantendo l'integrazione della parità di genere nella programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi***.

Or. it

Emendamento 315
Hristo Petrov, Martin Hojsík, Brigitte van den Berg, Valérie Devaux, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene ***il conseguimento degli*** obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP]**.**	1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene ***e sviluppa i seguenti*** obiettivi specifici di cui all'articolo 3***, lettera c),*** del regolamento XX [regolamento sul piano NRP] ***attraverso gli obiettivi specifici***

	seguenti e le concentrazioni tematiche di cui all'articolo 2 bis (nuovo):
	a) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i rom;

Or. en

Emendamento 316
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene ***il conseguimento degli*** obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP].	1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene ***e integra gli*** obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP] ***ponendo particolare attenzione alle persone in situazioni di vulnerabilità***.

Or. en

Emendamento 317
Andrzej Buła, Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene ***il*** conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP].	1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene ***azioni volte al*** conseguimento ***di uno o più*** degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP].

Or. pl

Emendamento 318

Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici di cui ***all'articolo 3*** del regolamento ***XX [regolamento sul piano NRP]***.	1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene il conseguimento degli obiettivi ***generali e*** specifici di cui***, rispettivamente, agli articoli 2 bis e 2 ter*** del ***presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 319
Séverine Werbrouck, Mélanie Disdier, Pál Szekeres

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici ***di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP].***	1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene***, attraverso la formazione e la riqualificazione professionale,*** il conseguimento degli obiettivi specifici ***seguenti:***

Or. fr

Emendamento 320
Séverine Werbrouck, Margarita de la Pisa Carrión, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori;

Or. fr

Emendamento 321
Séverine Werbrouck, Margarita de la Pisa Carrión, Mélanie Disdier, Pál Szekeres

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2) facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione;

Or. fr

Emendamento 322
Séverine Werbrouck, Margarita de la Pisa Carrión, Mélanie Disdier, Pál Szekeres

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3) migliorare l'accesso alla formazione professionale iniziale e alla formazione permanente al fine di agevolare l'integrazione e il reinserimento professionale nel mercato del lavoro, tenendo conto in particolare dei giovani e di coloro che sono lontani dal mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 323
Séverine Werbrouck, Mélanie Disdier, Pál Szekeres

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4) sostenere la lotta contro la deprivazione materiale di cui all'articolo 6, con la possibilità di predisporre mezzi

mirati a tal fine.

Or. fr

Emendamento 324
Grégory Allione, Valérie Devaux, Laurence Farreng, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il FSE sostiene inoltre:
	a) il rafforzamento della preparazione civile, della resilienza sociale e della capacità di risposta delle società europee di fronte alle catastrofi climatiche, sanitarie e tecnologiche, nonché alle crisi ibride, in particolare attraverso il sostegno alla formazione, al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione degli attori della protezione civile e del personale dei servizi di emergenza e delle infrastrutture critiche;
	b) lo sviluppo di competenze strategiche connesse alla gestione delle crisi, alla protezione civile, alla cibersicurezza, all'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché alla preparazione civile e della società;
	c) la prevenzione dei rischi per la salute, compresi i rischi psicosociali, nonché il sostegno psicologico e l'assistenza post-traumatica per i lavoratori esposti a situazioni di emergenza, catastrofi o crisi prolungate;
	d) la promozione di programmi europei di formazione, scambi, esercitazioni congiunte e cooperazione tra attori della protezione civile, servizi di emergenza e autorità locali, al fine di rafforzare l'interoperabilità, il coordinamento transfrontaliero e le capacità europee di risposta alle crisi;

e) il sostegno alle infrastrutture, alle attrezzature e agli impianti sportivi locali che promuovono l'inclusione sociale, le pari opportunità e la coesione territoriale, nonché il sostegno ai minori e ai giovani, in particolare quelli provenienti da contesti svantaggiati o a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 325
Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Hristo Petrov, Irena Joveva, Brigitte van den Berg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'FSE sostiene gli obiettivi di miglioramento dell'accesso paritario e tempestivo a servizi sanitari di qualità, sostenibili ed economicamente accessibili; tenendo conto del fatto che l'aborto praticato in condizioni pericolose è un problema di salute pubblica, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a ricorrere al FSE per migliorare la parità di accesso ai servizi per l'aborto praticato in condizioni di sicurezza, legalmente disponibili ed economicamente accessibili, anche per le donne che non hanno accesso a tali servizi nei loro Stati membri.

Or. en

Emendamento 326
Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marit Maij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri traducono gli obiettivi di cui al paragrafo 1 in priorità di investimento e gruppi di destinatari chiaramente definiti nei documenti di programmazione nazionali, garantendo la coerenza con il pilastro europeo dei diritti sociali, la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, l'UNCRPD, l'Unione dell'uguaglianza e altre strategie correlate.

Or. en

Emendamento 327
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'FSE può sostenere misure che integrano Erasmus+, comprese opportunità inclusive di mobilità ai fini dell'apprendimento per i discenti svantaggiati.

Or. en

Emendamento 328
Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marit Maij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Articolo 2 quater
	Metodi di attuazione
	1. Il FSE è attuato: a) in regime di gestione concorrente, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del

	regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 del presente regolamento; nonché b) in regime di gestione diretta, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
	2. In caso di prefinanziamento dei progetti si applica l'articolo 17, paragrafo 1, punto 3), del [regolamento sui piani NRP].
	3. Il prefinanziamento iniziale è pari al 30 %.

Or. en

Emendamento 329
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 330
Elisabetta Gualmini, Brigitte van den Berg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].	2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE***, in partenariato con le regioni***, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027]. ***Il FSE è programmato e attuato dagli Stati membri e dalle autorità regionali, al livello istituzionale più appropriato, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di governance multilivello e conformemente alle disposizioni istituzionali e organizzative in vigore in ciascuno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 331
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].	2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE***, in partenariato con le autorità locali e regionali***, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio

2027].

Or. en

Emendamento 332
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].	2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027] ***ed è in linea con gli stanziamenti del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 333
Hristo Petrov, Martin Hojsík, Brigitte van den Berg, Valérie Devaux, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione	2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione

adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].	adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027] ***e nel quadro del semestre europeo***.

Or. en

Emendamento 334
Grégory Allione, Valérie Devaux, Laurence Farreng, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].	2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE***, in partenariato con le regioni***, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].

Or. en

Emendamento 335
Séverine Werbrouck, Margarita de la Pisa Carrión, Mélanie Disdier, Pál Szekeres

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE***, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli*** orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio	2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE ***tiene conto degli*** orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1º gennaio 2027].

2027].

Or. fr

Emendamento 336
Elena Donazzan, Chiara Gemma, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'ambito del sostegno di cui al paragrafo 1, il FSE contribuisce in particolare al rafforzamento dell'istruzione terziaria professionalizzante, anche attraverso percorsi di istruzione e formazione professionale di livello post-secondario orientati al mercato del lavoro. Gli Stati membri che presentano un tasso di istruzione terziaria inferiore alla media dell'Unione destinano una quota adeguata delle risorse del FSE a tale fine. Le misure relative all'istruzione terziaria professionalizzante sono identificate e rendicontate in modo distinto da quelle relative all'istruzione terziaria accademica e all'istruzione e formazione professionale iniziale.

Or. it

Emendamento 337
Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'assegnazione e la distribuzione del bilancio del FSE tengono conto dell'intensità e della persistenza delle sfide sociali, tra cui la povertà, la povertà

infantile e l'esclusione sociale, al fine di garantire un utilizzo delle risorse equo e fondato sulle esigenze.

Or. en

Emendamento 338
David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) La Commissione e gli Stati membri adottano misure volte a ridurre al minimo gli oneri amministrativi e a facilitare l'accesso ai finanziamenti del FSE.

Or. en

Emendamento 339
Marit Maij, Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel programmare il sostegno del FSE nell'ambito degli obiettivi specifici relativi all'inclusione sociale, alle pari opportunità e all'accesso ai servizi, gli Stati membri danno priorità ai minori in situazioni di vulnerabilità. In particolare, laddove il sostegno del FSE contribuisca all'attuazione della garanzia europea per l'infanzia, gli Stati membri provvedono affinché le misure riguardino, se del caso, l'accesso dei minori bisognosi a servizi essenziali di qualità, tra cui l'educazione e la cura della prima infanzia, l'istruzione e l'assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'assistenza sanitaria (anche

per quanto concerne la salute mentale), i servizi di intervento per la prima infanzia, l'alimentazione e alloggi adeguati.

Or. en

Emendamento 340
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Flessibilità nell'assegnazione
	1. Gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità per stabilire l'assegnazione delle risorse del FSE conformemente alle priorità nazionali e alle condizioni del mercato del lavoro.
	2. Non è imposta a livello dell'Unione nessuna percentuale minima vincolante di assegnazione, salvo nei casi in cui ciò sia rigorosamente giustificato e proporzionato agli obiettivi dei trattati.
	3. Gli Stati membri possono riassegnare le risorse tra le priorità ove ciò sia giustificato da sviluppi del mercato del lavoro, sfide demografiche o shock economici.

Or. en

Emendamento 341
Ciaran Mullooly, Brigitte van den Berg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1056, è stabilita una dotazione separata per il sostegno a

una transizione giusta, da programmare per le regioni maggiormente colpite dalla decarbonizzazione. Gli stanziamenti sono utilizzati esclusivamente per sostenere misure mirate per la creazione di nuove imprese, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, misure attive per il mercato del lavoro e l'accesso ai servizi pertinenti e sono attuati in stretto coordinamento con le autorità regionali e locali e le parti sociali.

Or. en

Emendamento 342
Jagna Marczułajtis-Walczak, Andrzej Buła

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del Fondo sociale europeo per sostenere la vita indipendente e l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità, nonché per prevenirne la segregazione e l'isolamento sociale.

Or. en

Emendamento 343
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	1. Il FSE sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, anche per quanto

riguarda l'eliminazione della povertà:

a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata nel mercato del lavoro, nonché delle persone con disabilità e delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale, nonché attraverso percorsi personalizzati incentrati sulla persona, comprese misure di sostegno integrate;

b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;

d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;

e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati,

garantendo l'accessibilità e la partecipazione paritaria delle persone con disabilità;

f) promuovere la parità di accesso e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando le transizioni occupazionali e promuovendo la mobilità professionale;

h) promuovere l'occupazione femminile e l'inclusione sociale ed economica delle donne;

i) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi che si trovano in situazioni di vulnerabilità, affrontando gli ostacoli strutturali e istituzionali;

j) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi;

k) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i rom;

l) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili ed economicamente accessibili, compresi i

servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine;

m) sostenere l'economia sociale e le imprese sociali in quanto attori chiave per un'occupazione inclusiva e di qualità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità e di altri gruppi vulnerabili;

n) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi le persone indigenti e i minori;

o) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;

p) agevolare la transizione giusta attraverso la riqualificazione e la creazione di posti di lavoro, ponendo l'accento sul lavoro dignitoso;

a) affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora.

2. Gli Stati membri traducono gli obiettivi di cui al paragrafo 1 in priorità di investimento e gruppi di destinatari chiaramente definiti nei documenti di programmazione nazionali, garantendo la coerenza con il pilastro europeo dei diritti sociali, la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, l'UNCRPD, l'Unione dell'uguaglianza e altre strategie correlate.

3. Gli obiettivi e le priorità di investimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono direttamente collegati agli indicatori specifici per

l'uguaglianza e la disabilità nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, al fine di consentire la pianificazione strategica, il monitoraggio e un impatto misurabile.

Or. en

Emendamento 344
Villy Søvndal, Maria Ohisalo, Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Obiettivi specifici
	1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene i seguenti obiettivi specifici:
	i) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;
	ii) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;
	iii) promuovere la parità di accesso e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati,

dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

iv) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando le transizioni occupazionali e promuovendo la mobilità professionale;

v) sostenere lo sviluppo delle competenze, la formazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'estensione della contrattazione collettiva e della protezione sociale per i professionisti culturali e creativi;

vi) promuovere l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e la non discriminazione, come pure le azioni volte a favorire le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;

vii) promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;

viii) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i rom;

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili ed economicamente accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso ad alloggi adeguati, a prezzi abbordabili, sostenibili e dignitosi e a un'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario;

x) modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati;

xi) migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine;

xii) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, anche contrastando la femminilizzazione della povertà;

xiii) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;

xiv) affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora e garantire l'inclusione sociale delle persone senza fissa dimora;

xv) facilitare l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria per i gruppi in situazioni di vulnerabilità, compresa l'intera gamma di servizi e diritti nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva, e fornire servizi per l'aborto a coloro che non possono accedervi;

xvi) promuovere l'accesso alla cultura per tutti, incentivare la partecipazione culturale e l'inclusione, sostenere il patrimonio culturale e potenziare il ruolo della cultura nella coesione sociale, nell'istruzione, nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 345
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Obiettivi generali del FSE e metodi di attuazione
	1. Il FSE mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e negli obiettivi principali del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali.
	2. Il FSE sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento, sugli investimenti a favore delle persone che si trovano in situazioni svantaggiate nell'istruzione o nel mercato del lavoro, compresi i minori e i giovani rom, nonché delle persone che si trovano in situazioni svantaggiate nell'istruzione o nel mercato del lavoro e sull'accesso ai servizi di base.
	3. Il FSE è attuato:
	a) in regime di gestione concorrente per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 ter nuovo; nonché
	b) in regime di gestione diretta e indiretta per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 2 ter nuovo.

Or. en

Emendamento 346
Jagna Marczułajtis-Walczak, Andrzej Buła

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Sostegno alla deistituzionalizzazione
	Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del Fondo sociale europeo al fine di rafforzare e completare il processo di deistituzionalizzazione, in modo da garantire che ogni persona con disabilità possa vivere in un contesto familiare o di comunità. Il Fondo sociale europeo dovrebbe essere mobilitato per cofinanziare piani strategici nazionali in materia di deistituzionalizzazione, compresa la chiusura delle strutture di assistenza istituzionale, unitamente allo sviluppo di servizi sul territorio e all'ampliamento sistematico dei servizi di assistenza personale per le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 347
Hristo Petrov, Martin Hojsík, Valérie Devaux, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Bilancio
	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE per il periodo 2028-2034 è fissata a 124 190 000 000 EUR a

prezzi correnti, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i bis), del regolamento XX [piano NRP] ed è programmata esclusivamente per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della garanzia per l'infanzia è costituita da un bilancio dedicato di 20 000 000 000 EUR.

Or. en

Emendamento 348
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Bilancio
	La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE per il periodo 2028-2034 è fissata a 124 190 000 000 EUR a prezzi correnti, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i bis), del regolamento XX [piano NRP] ed è programmata esclusivamente per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 349
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Bilancio
	La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo sociale europeo è fissata a 124 190 000 000 EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 350
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Obiettivi specifici del FSE
	1. Il FSE sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'inclusione sociale e dell'eliminazione della povertà:
	a) garantire l'accesso a regimi di reddito minimo adeguati, accessibili e abilitanti;
	b) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili ed economicamente accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; nonché migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine, anche per le persone con disabilità;
	c) promuovere l'inclusione sociale e contrastare la povertà tra i cittadini di

paesi terzi, compresi i migranti, indipendentemente dal loro status migratorio;

d) promuovere l'inclusione sociale e contrastare la povertà tra i gruppi emarginati, tra cui le donne, le persone razzializzate, le persone LGBTQIA+, gli anziani e i giovani, i rom, le persone con disabilità, le persone discriminate per motivi di religione o di convinzioni personali e le famiglie monoparentali;

e) affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora e garantire l'inclusione sociale delle persone senza fissa dimora;

f) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.

2. Il FSE sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà:

a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata nel mercato del lavoro, tra cui le donne, le persone razzializzate, le persone LGBTQIA+, i rom, le persone discriminate per motivi di religione o di convinzioni personali e le famiglie monoparentali, delle persone con disabilità o malattie croniche nonché delle persone inattive che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;

b) modernizzare le istituzioni e i servizi del

mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;

d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;

e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;

f) promuovere la parità di accesso e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi che si trovano in una posizione svantaggiata, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità

di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando le transizioni occupazionali e promuovendo la mobilità professionale;

h) promuovere l'occupazione femminile e l'inclusione sociale ed economica delle donne;

i) facilitare l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria per i gruppi in situazioni di vulnerabilità, compresa l'intera gamma di servizi e diritti nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva, e fornire servizi per l'aborto a coloro che non possono accedervi;

j) promuovere l'accesso alla cultura per tutti, incentivare la partecipazione culturale e l'inclusione, sostenere il patrimonio culturale e potenziare il ruolo della cultura nella coesione sociale, nell'istruzione, nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 351
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Bilancio e concentrazione tematica
	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE nel periodo 2028-2034 è fissata a 124,19 miliardi di EUR a prezzi correnti [importo figurante nella

relazione interlocutoria sul QFP].

2. Gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

3. Gli Stati membri assegnano fino a un massimo del 25 % delle proprie risorse agli obiettivi specifici del FSE per il settore di intervento dell'istruzione e dell'occupabilità stabiliti all'articolo 2 bis, paragrafo 1, punti da i) a v), tenendo conto di quanto segue:

i) gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse del FSE in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani;

ii) gli Stati membri che presentavano una percentuale superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo tra il 2024 e il 2026, sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse della componente del FSE in regime di gestione concorrente.

4. Gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE in regime di gestione concorrente al settore di intervento per la parità di genere e la

non discriminazione in conformità dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, punto vi), al fine di aumentare l'occupabilità delle donne e delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.

5. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all'articolo 3 bis, paragrafo 1, punti da vii) a xvi), tenendo conto di quanto segue:

i) gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE al sostegno delle persone indigenti;

ii) gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE in regime di gestione concorrente ad azioni mirate volte ad attuare la garanzia europea per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali dirette a contrastare la povertà infantile;

iv) gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE in regime di gestione concorrente al sostegno di azioni mirate e riforme strutturali nel settore di intervento della cultura di cui all'articolo 2 bis, punto xvi);

v) gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE in regime di gestione concorrente al sostegno ad azioni mirate e riforme strutturali volte ad affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora e garantire l'inclusione delle persone senza fissa dimora nella società.

6. I costi inerenti ai traguardi e agli obiettivi del bilancio del FSE che rispettano le quote minime di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, del presente articolo costituiscono requisiti del piano NRP ai sensi dell'articolo 22 del regolamento XXXX [regolamento sui piani NRP].

Emendamento 352
Hristo Petrov, Martin Hojsík, Elisabetta Gualmini, Brigitte van den Berg, Valérie Devaux, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Sostegno volto a contrastare la povertà infantile
	1. Gli Stati membri forniscono un sostegno volto a prevenire e combattere la povertà infantile e l'esclusione sociale conformemente all'articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 2, promuovendo le pari opportunità per i minori bisognosi e migliorando il loro accesso effettivo o, se del caso, l'accesso effettivo e gratuito a servizi fondamentali, tra cui l'educazione e la cura della prima infanzia, un'istruzione e attività scolastiche inclusive, l'assistenza sanitaria, una nutrizione sana e un alloggio adeguato.
	2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 contribuisce all'attuazione di misure integrate e mirate volte ad affrontare gli svantaggi specifici affrontati dai minori bisognosi, tra cui: a) minori senza fissa dimora o minori in situazioni di grave disagio abitativo; b) minori con disabilità; c) minori con problemi di salute mentale; d) minori provenienti da un contesto migratorio o appartenenti a minoranze etniche, in particolare rom; e) minori che si trovano in strutture di assistenza alternativa, in particolare istituzionale; e) minori in situazioni familiari precarie.
	3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può comprendere in particolare: a) il sostegno all'accesso paritario e inclusivo dei minori bisognosi a un'educazione e cura della

prima infanzia di alta qualità, all'istruzione e alle attività scolastiche, affrontando gli ostacoli finanziari, sociali, educativi, digitali e di accessibilità, anche attraverso un sostegno didattico mirato e ambienti educativi inclusivi; b) il sostegno ai minori bisognosi attraverso misure complementari che consentano la piena partecipazione e il conseguimento di un livello di istruzione, tra cui almeno un pasto sano per ogni giorno di scuola, materiali didattici, trasporti, connettività digitale, attività extracurricolari e servizi di sostegno coordinati che coinvolgano scuole, famiglie e comunità; c) il sostegno all'accesso a servizi di assistenza sanitaria completi, preventivi e inclusivi per i minori bisognosi, compresi l'individuazione precoce e il trattamento, il sostegno alla salute mentale, i servizi di riabilitazione e abilitazione, la vaccinazione e programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie; d) il sostegno all'accesso a una nutrizione sana per i minori bisognosi anche al di fuori dei giorni di scuola, anche attraverso pasti sani, norme nutrizionali adeguate, misure di sensibilizzazione in materia di alimentazione e azioni volte a promuovere ambienti alimentari sani; e) il sostegno all'accesso a un alloggio adeguato per i minori bisognosi e le loro famiglie, anche attraverso la prevenzione della deprivazione abitativa, l'assistenza abitativa, un'edilizia sociale accessibile e il passaggio dei minori dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità; f) sensibilizzazione, consulenza, mediazione e misure di accompagnamento che agevolino la fruizione dei servizi da parte dei minori bisognosi e delle loro famiglie.

4. La Commissione e gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito per contrastare la povertà infantile rispetti la dignità e prevenga la stigmatizzazione dei minori bisognosi.

5. Ai fini del presente articolo, i termini "minori bisognosi", "accesso effettivo", "accesso effettivo e gratuito", "attività scolastiche", "nutrizione sana" e "alloggio adeguato" hanno il significato indicato nella raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia[2 bis].

[2 bis] GU L 223 del 22.6.2021, pagg. 14-23.

Or. en

Emendamento 353
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Principi orizzontali
	1. Le misure di attuazione degli obiettivi del FSE sono conformi ai principi orizzontali di cui al regolamento XX [piano NRP] e al regolamento (UE) [regolamento sulla performance].
	2. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, condizione socioeconomica, livello educativo, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione delle misure del FSE. In particolare, per l'intera durata della relativa preparazione e attuazione si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.
	3. La Commissione provvede affinché la

parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione delle operazioni sostenute.

Or. en

Emendamento 354
Jagna Marczułajtis-Walczak, Andrzej Buła

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
	Nel gestire i processi di inclusione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione e applicare le raccomandazioni contenute negli orientamenti della Commissione europea sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità (2024). Conformemente a tali raccomandazioni, le azioni degli Stati membri dovrebbero essere pianificate e attuate efficacemente in cooperazione con le persone con disabilità e dovrebbero basarsi su un calendario chiaro per la deistituzionalizzazione, su obiettivi specifici, su finanziamenti adeguati e su una ripartizione trasparente delle responsabilità. Dovrebbero inoltre includere un sistema indipendente di controllo della qualità, meccanismi di denuncia accessibili e strumenti di monitoraggio a sostegno dell'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari.

Emendamento 355
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Priorità specifiche per paese e concentrazione tematica
	1. Gli Stati membri assegnano almeno il 30 % delle proprie risorse del FSE agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) a m), e lettera p), ponendo particolare attenzione alle persone che si trovano in una posizione svantaggiata.
	2. Gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE al sostegno delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n). Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite in altri paragrafi del presente articolo.
	3. Gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile. Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2024 e il 2026, sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 10 %.
	4. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE ad

azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, anche attraverso sinergie con Erasmus+, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri che presentavano una percentuale superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2024 e il 2026, sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE al sostegno delle azioni mirate e delle riforme strutturali di cui al primo comma. Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

5. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché nelle strategie nazionali e regionali attinenti agli obiettivi del FSE.

6. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE ad azioni mirate e riforme strutturali volte a sostenere la parità di accesso per tutti

all'occupazione, lo sviluppo e la trasferibilità delle competenze e la mobilità professionale. Tale sostegno si concentra sulla creazione di opportunità, in particolare per i disoccupati, le persone in situazioni di vulnerabilità e coloro che vivono in zone colpite in modo sproporzionato dalla duplice transizione, affinché possano trovare un'occupazione nei settori di importanza strategica che risentono maggiormente della carenza di competenze.

7. Gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

Or. en

Emendamento 356
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Bilancio e concentrazione tematica
	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE per il periodo 2028-2034 è fissata a 198 000 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. Gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

3. La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della garanzia per l'infanzia è costituita da un bilancio dedicato di almeno 20 000 000 000 EUR.

4. Gli Stati membri assegnano fino a un massimo del 25 % delle proprie risorse del FSE agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'istruzione e dell'occupabilità stabiliti all'articolo 2 ter, paragrafo 2 nuovo, tenendo conto di quanto segue:

i) gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani;

ii) gli Stati membri che presentavano una percentuale superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse della componente del FSE in regime di gestione concorrente.

5. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all'articolo 2 ter, paragrafo 1 nuovo, tenendo conto di quanto segue:

i) gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE alla lotta contro la deprivazione materiale e al sostegno degli indigenti, indipendentemente dal loro status migratorio, attraverso la distribuzione di prodotti alimentari e beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo e/o attraverso misure di accompagnamento, quali i rinvii ai servizi competenti o misure che promuovono l'integrazione sociale;

ii) gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile nonché all'attuazione della garanzia per l'infanzia;

iii) gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2024 e il 2026, sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse della componente del FSE in regime di gestione concorrente al sostegno di azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile;

iv) gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE in regime di gestione concorrente al sostegno di azioni mirate e riforme strutturali nel settore di intervento della cultura di cui all'articolo 2 ter, lettera j);

v) gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse a misure mirate volte ad affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora e le situazioni più estreme di esclusione abitativa.

6. Le misure a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa dei gruppi vulnerabili raggiungono un tasso di cofinanziamento del 90 % in tutte le regioni, garantendo in tal modo solidi investimenti in tutta l'Unione e contribuendo a un'equa prestazione di servizi a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 357
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quinquies
	Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione
	Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche volte a promuovere i principi orizzontali della parità di genere, delle pari opportunità e della non discriminazione che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità.
	Mediante il FSE, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore

dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul genere nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione.

Or. en

Emendamento 358
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quinquies
	Integrazione delle misure del FSE nei piani NRP nazionali
	Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alle prescrizioni di cui al titolo III del regolamento (UE) [regolamento sul piano NRP], in particolare agli articoli 22 e 24, le misure per affrontare efficacemente gli obiettivi specifici e le concentrazioni tematiche di cui al presente regolamento siano delineate in un capitolo specifico del proprio piano NRP.

Or. en

Emendamento 359
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 sexies

	Rispetto della Carta
	1. Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").
	2. Gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.
	3. Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare.

Or. en

Emendamento 360
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 sexies
	Sostegno all'occupazione giovanile
	Il sostegno a norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 4, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata, include almeno il sostegno che contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e può includere il sostegno che contribuisce agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e m).

Or. en

Emendamento 361

Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 septies
	Sostegno ai minori
	Il sostegno a norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 3, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata, include almeno il sostegno che contribuisce agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f), k), l) e m), e può includere il sostegno che contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n).

Or. en

Emendamento 362
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 octies
	Sostegno all'occupazione di qualità e alle competenze
	Il sostegno a norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 6, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata e include almeno il sostegno che contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), e lettere f), g), i) e o).

Or. en

Emendamento 363
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori ***che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE***, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.	1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori ***dell'innovazione sociale e della sperimentazione sociale, comprese le azioni con una componente socioculturale o che consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali e la società civile***, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.

Or. en

Emendamento 364
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.	1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le ***amministrazioni locali e regionali, le*** parti sociali***, le imprese sociali, il settore privato e la società civile***.

Or. en

Emendamento 365
Andrzej Buła, Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.	1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale ***e nella cooperazione transnazionale***, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.

Or. pl

Emendamento 366
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.	1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali ***e i soggetti dell'economia sociale***.

Or. en

Emendamento 367
Grégory Allione, Valérie Devaux, Laurence Farreng, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.	1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali ***e le regioni***.

Or. en

Emendamento 368
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. È sostenuto come forma di innovazione sociale lo sviluppo di quadri di riconoscimento delle competenze allo scopo di ridurre gli ostacoli nel mercato del lavoro. Tali quadri di riconoscimento delle competenze sono divulgati per agevolare l'integrazione e la mobilità nel mercato del lavoro, in particolare dei lavoratori che hanno usufruito dell'apprendimento informale o non formale, dei lavoratori con un livello di istruzione o formazione professionale e dei cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 369
Gabriele Bischoff, Marit Maij, Marc Angel, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, comprese le azioni con una componente socioculturale o che consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato e la società civile.

Or. en

Emendamento 370
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo (2 bis del presente regolamento).

Or. en

Emendamento 371
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed elaborati nell'ambito di programmi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 372
Andrzej Buła, Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dell'innovazione sociale attraverso programmi in regime di gestione concorrente.

Or. pl

Motivazione

Le disposizioni del progetto di regolamento relativo al FSE sull'innovazione sociale dovrebbero indicare chiaramente che sono gli Stati membri ad essere responsabili dell'attuazione dell'innovazione sociale. L'attuale formulazione solleva questioni di interpretazione.

Emendamento 373
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione del paragrafo 1. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per un

massimo del 5 % delle risorse nazionali in regime di gestione concorrente.

Or. en

Emendamento 374
Gabriele Bischoff, Marit Maij, Marc Angel, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed elaborati nell'ambito della componente EaSI e di altri programmi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 375
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 ter nuovo.

Or. en

Emendamento 376
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri dedicano almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per un massimo del 5 % delle risorse nazionali nell'ambito della componente del FSE in regime di gestione concorrente.

Or. en

Emendamento 377
Gabriele Bischoff, Marit Maij, Marc Angel, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri dedicano almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 bis nuovo o 1 ter nuovo o di entrambi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 %.

Or. en

Emendamento 378
Gabriele Bischoff, Marit Maij, Marc Angel, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Gli Stati membri identificano, nei loro programmi o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale che

corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 379
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Gli Stati membri identificano, nei loro programmi o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 380
Séverine Werbrouck, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione ***ricorre all'assistenza tecnica di propria iniziativa, conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento sul piano NRP], per facilitare*** lo sviluppo di capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale, la creazione di reti nonché la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.	2. La Commissione ***facilita*** lo sviluppo di capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale, la creazione di reti nonché la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

Or. fr

Emendamento 381
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione ricorre all'assistenza tecnica di propria iniziativa, ***conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento sul piano NRP],*** per facilitare lo sviluppo di capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale, la creazione di reti nonché la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.	2. La Commissione ricorre all'assistenza tecnica di propria iniziativa per facilitare lo sviluppo di capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale, la creazione di reti nonché la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

Or. en

Emendamento 382
Elena Donazzan, Chiara Gemma, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Misure per la residenzialità sociale, l'incremento occupazionale e il sostegno alla natalità
	1. Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale, gli Stati membri e le Regioni possono destinare contributi finanziari alle imprese che incrementano la propria base occupazionale e alle amministrazioni pubbliche, per la costruzione, il recupero o l'acquisto di alloggi da destinare ai lavoratori del settore privato e pubblico, con particolare

riferimento al personale sanitario, docente e agli operatori della sicurezza.

2. Nell'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, è garantita la priorità ai nuclei familiari con figli a carico e alle coppie coniugate, o che contraggono matrimonio entro l'anno di assegnazione, a condizione che il nucleo accolga il primo figlio entro i tre anni successivi.

3. Una quota riservata dei fondi è destinata prioritariamente agli interventi localizzati in aree regionali soggette a grave spopolamento, identificate da un calo demografico superiore al 10 % nell'ultimo decennio.

4. Per l'attuazione delle finalità del presente articolo, le autorità competenti promuovono la cooperazione tra soggetti pubblici, imprese e cooperative di abitanti, quale strumento per integrare e rafforzare l'azione delle aziende pubbliche nella produzione di alloggi accessibili, senza sostituirsi ad esse.

5. Gli alloggi finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione d'uso sociale; le modalità di monitoraggio dei requisiti occupazionali e demografici, nonché le procedure di revoca del contributo in caso di inadempimento, sono definite con successivo provvedimento delle autorità competenti.

Or. it

Emendamento 383
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla transizione demografica	Sostegno alla ***gestione della*** transizione demografica

Or. en

Emendamento 384
Elena Donazzan, Chiara Gemma, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale.	Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica***, con particolare riferimento all'invecchiamento attivo, alla trasmissione intergenerazionale delle competenze, alla partecipazione e alla permanenza nel mercato del lavoro, in particolare delle donne, all'attrattività dei territori e al contrasto allo spopolamento, soprattutto nelle aree interne e rurali,*** in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale.

Or. it

Emendamento 385
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale.	Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale. ***Tali approcci possono contemplare misure mirate a sostegno dell'occupazione, dell'istruzione professionale, della formazione, dello sviluppo delle competenze e della partecipazione al mercato del lavoro nelle***

zone rurali, montane, insulari, remote e scarsamente popolate colpite dal declino demografico o dallo spopolamento.

Or. en

Emendamento 386
Andrzej Buła, Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri e le regioni definiscono***,*** ***ove opportuno,*** un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale.	Gli Stati membri e le regioni definiscono un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale. ***Tale approccio dovrebbe comprendere l'individuazione dei settori prioritari maggiormente colpiti dai cambiamenti demografici quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza a lungo termine, gli alloggi, il mercato del lavoro e la prestazione di servizi sociali.***

Or. pl

Emendamento 387
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale.	Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale***, in particolare per***

quanto riguarda il sostegno ai lavoratori colpiti dalla doppia transizione, l'adeguatezza e la sostenibilità delle pensioni e l'agevolazione del "diritto di rimanere".

Or. en

Emendamento 388
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica ***in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale***.	Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica.

Or. en

Emendamento 389
Séverine Werbrouck, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica ***in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale***.	Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica ***nell'elaborazione dei rispettivi programmi***.

Or. fr

Emendamento 390
David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica ***in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale***.	Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica***, anche attraverso misure finalizzate alla solidarietà intergenerazionale e all'inclusione***.

Or. en

Emendamento 391
Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marit Maij

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 ter
	Principi orizzontali
	1. Gli Stati membri definiscono le misure del programma in modo da garantire il rispetto: a) dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
	2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio, della

rendicontazione e della valutazione del FSE. Gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita privata, combattere la femminilizzazione della povertà e la precarietà dei settori a prevalenza femminile e contrastare la discriminazione fondata sul genere nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.

3. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione delle operazioni del FSE.

4. In sede di attuazione del FSE gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

5. Gli articoli 8 e 9 del [regolamento sui piani NRP] si applicano mutatis mutandis all'attuazione del FSE.

Or. en

Emendamento 392
Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marit Maij

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Articolo 5 quinquies

Ammissibilità

1. Non sono ammissibili al sostegno generale della componente del FSE in regime di gestione concorrente i seguenti costi: a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

5. Non dovrebbe essere fornito sostegno ad azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di segregazione o esclusione, compresi gli istituti e altri contesti in cui le persone sono segregate dalla comunità.

Or. en

Emendamento 393
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Sostegno all'inclusione sociale
	Gli Stati membri investono almeno il 25 % dei finanziamenti messi a loro disposizione per le azioni sociali al fine di migliorare l'inclusione sociale dei gruppi emarginati. Le azioni a favore dell'inclusione sociale possono riferirsi a quelle misurate attraverso gli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e il monitoraggio nei seguenti settori:
	· istruzione inclusiva;
	· intervento per la prima infanzia;
	· competenze e apprendimento degli adulti;
	· miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione delle comunità emarginate;
	· sostegno alla vita indipendente e all'inclusione nella comunità delle persone con disabilità e degli anziani;
	· servizi di sostegno nella comunità;
	· sostegno alla lotta contro la mancanza di una fissa dimora;
	· inclusione e integrazione dei migranti;

· lotta alla violenza contro le donne, le ragazze e altri gruppi a rischio;

· miglioramento dell'accesso all'occupazione nel mercato del lavoro aperto per i gruppi emarginati;

· inclusione sociale dei giovani;

· sostegno diretto al reddito delle famiglie mirato a vulnerabilità specifiche.

Or. en

Emendamento 394
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Ciaran Mullooly, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Sostegno a una transizione giusta
	Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per garantire una transizione giusta nei settori particolarmente vulnerabili agli effetti negativi delle transizioni nel mercato del lavoro nel contesto delle transizioni verde e digitale. Tale approccio integrato può comprendere un impegno a finanziamenti dedicati per azioni ammissibili nell'ambito del FSE e può essere inserito in capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale.

Or. en

Emendamento 395
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 ter
	Sostegno alle persone indigenti
	Le risorse di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 2, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità è del 90 %.

Or. en

Emendamento 396
Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Emendamento 397
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale	Sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale ***e a eliminare la povertà***

Or. en

Emendamento 398
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale	Sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale ***e a eliminare la povertà***

Or. en

Emendamento 399
Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 400
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni	1. Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni

conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.	conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo***, nonché garantendo servizi pubblici universali e di alta qualità, in particolare nei settori dell'istruzione, degli alloggi e dell'assistenza sanitaria***.

Or. en

Emendamento 401
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.	1. Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo ***e/o attraverso misure di accompagnamento, quali i rinvii ai servizi competenti o misure che promuovono l'integrazione sociale***.

Or. en

Emendamento 402
Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Hristo Petrov, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono*** fornire un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.	1. Gli Stati membri ***stanziano almeno il 10 % della propria dotazione del FSE per*** fornire un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia

di sicurezza dei prodotti di consumo.

Or. en

Emendamento 403
Andrzej Buła, Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono*** fornire un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.	1. Gli Stati membri ***dovrebbero*** fornire un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

Or. pl

Emendamento 404
Hristo Petrov, Martin Hojsík, Elisabetta Gualmini, Brigitte van den Berg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.	1. Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

Or. en

Emendamento 405
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le risorse destinate al sostegno delle persone indigenti sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è del 90 %.

Or. en

Emendamento 406
Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a	***soppresso***

eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

Or. it

Emendamento 407
Séverine Werbrouck, Margarita de la Pisa Carrión, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle ***persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle*** persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.	2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

Or. fr

Emendamento 408
Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Hristo Petrov, Irena Joveva, Brigitte van den Berg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.	2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti***, tenendo conto delle esigenze specifiche di genere, come ad esempio l'esigenza di prodotti mestruali e per l'igiene personale essenziali***. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale. ***A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali, è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale delle persone indigenti.***

Or. en

Emendamento 409
Hristo Petrov, Martin Hojsík, Brigitte van den Berg, Valérie Devaux, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.	2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti***, tenendo conto delle esigenze specifiche di genere, come ad esempio l'esigenza di prodotti mestruali e per l'igiene personale essenziali***. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti**,** ***prestando particolare attenzione alle esigenze nutrizionali dei bambini***. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 410

Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.	2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti***, tenendo conto delle esigenze specifiche di genere, come ad esempio l'esigenza di prodotti mestruali e per l'igiene e personale essenziali***. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 411
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.	2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma ***cartacea,*** elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base***. Il materiale di base comprende prodotti mestruali destinati alle donne in situazioni di vulnerabilità***. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 412
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.	2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti***. I prodotti mestruali costituiscono una forma di assistenza materiale***. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 413
Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione	***soppresso***

delle persone indigenti.

Or. it

Emendamento 414
Hristo Petrov, Martin Hojsík, Brigitte van den Berg, Valérie Devaux, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.	3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale ***siano erogati senza discriminazioni,*** rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.

Or. en

Emendamento 415
Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 416
Hristo Petrov, Martin Hojsík, Brigitte van den Berg, Valérie Devaux, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti.	Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti***, un orientamento e un'assistenza adeguati nell'accesso alle prestazioni e nella richiesta delle medesime, al fine di ridurre il fenomeno del mancato utilizzo dei sussidi,*** o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti.

Or. en

Emendamento 417
Andrzej Buła, Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno nel settore degli aiuti alimentari e dell'assistenza materiale di base può essere attuato mediante forme semplificate di finanziamento, in particolare sotto forma di costi unitari, somme forfettarie o finanziamenti a tasso fisso.

Or. pl

Emendamento 418
Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il primo comma non si applica se l'attuazione di tali misure non è possibile, ad esempio se il sostegno è fornito in risposta a una situazione di emergenza quale una catastrofe naturale.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 419
Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del presente articolo, per "persone indigenti" si intendono le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 420
Estrella Galán, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del presente articolo, per	***soppresso***

"persone indigenti" si intendono le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

Or. en

Emendamento 421
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del presente articolo, per "persone indigenti" si intendono le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato nelle definizioni di cui al nuovo articolo 1.

Emendamento 422
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del presente articolo, per "persone indigenti" si intendono le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 423
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del presente articolo, per "persone indigenti" si intendono le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa	5. Ai fini del presente articolo, per "persone indigenti" si intendono le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità***, tra cui i minori provenienti***

dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.	***da contesti socioeconomici svantaggiati,*** e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

Or. en

Emendamento 424
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il tasso di cofinanziamento per le azioni o i programmi a sostegno degli indigenti è del 90 %.

Or. en

Emendamento 425
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Ammissibilità
	1. Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili al sostegno generale del FSE i seguenti

costi:

a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; nonché

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale del FSE a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale del FSE dalla componente del FSE in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

Or. en

Emendamento 426
Estrella Galán, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile ***all'erogazione di un sostegno a favore*** delle politiche in materia di occupazione ***di qualità***, istruzione ***e competenze*** e inclusione sociale ***conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP]***.	***1.*** Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile***, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, alla realizzazione*** delle politiche in materia di occupazione, istruzione e inclusione sociale ***sostenute dal FSE.***
	2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE in ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
	3. Tali partenariati includono almeno i seguenti partner:
	a) le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;
	b) le parti sociali;
	c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la cultura, la parità di genere e la non discriminazione. Tali organizzazioni dovrebbero essere trattate in modo diverso rispetto agli altri operatori pubblici, al fine di sostenere il lavoro che svolgono con un tasso di prefinanziamento iniziale pari al 30 % del

bilancio dei loro programmi;

d) le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

Or. en

Emendamento 427
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali ***e*** delle organizzazioni della società civile all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze ***e*** inclusione sociale conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP].	Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali***, delle amministrazioni locali e regionali,*** delle organizzazioni della società civile ***e degli erogatori di istruzione e formazione alla programmazione,*** all'erogazione ***e alla valutazione*** di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze***,*** inclusione sociale ***e riduzione della povertà*** conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP]. ***Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato da una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna almeno lo 0,25 % delle proprie risorse del FSE.***

Or. en

Emendamento 428
Elena Donazzan, Chiara Gemma, Mariateresa Vivaldini, Lara Magoni

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze e inclusione sociale conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP].	Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile***, comprese le organizzazioni impegnate nella parità di genere e nell'empowerment delle donne,*** all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze***, compresa l'istruzione terziaria professionalizzante,*** e inclusione sociale conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP].

Or. it

Emendamento 429
Grégory Allione, Valérie Devaux, Laurence Farreng, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze e inclusione sociale conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP].	Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle ***autorità locali e regionali, delle*** parti sociali***, dei partner educativi*** e delle organizzazioni della società civile all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze e inclusione sociale conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP].

Or. en

Emendamento 430
Gabriele Bischoff, Marit Maij, Marc Angel, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Condizionalità sociali
	Il sostegno del FSE è subordinato al rispetto di condizionalità sociali vincolanti finalizzate alla creazione e al mantenimento di un lavoro dignitoso. Tali condizionalità comprendono, se del caso, obblighi in materia di mantenimento dei siti di produzione, garanzie occupazionali, accesso a misure di qualificazione e formazione, promozione della partecipazione dei lavoratori e applicazione della contrattazione collettiva. Esse comprendono l'allineamento alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell'OIL e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime di salvaguardia non pregiudicano l'applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell'Unione. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché i programmi e le attività contribuiscano a rafforzare la copertura della contrattazione collettiva e a migliorare le condizioni di lavoro in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati.

Or. en

Emendamento 431
Marit Maij, Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Condizionalità sociali
	Il sostegno del FSE è subordinato al rispetto di condizionalità sociali vincolanti finalizzate alla creazione e al mantenimento di un lavoro dignitoso. Tali condizionalità sociali comprendono il pieno rispetto dei diritti e delle prerogative dei lavoratori sanciti dal diritto dell'UE e nazionale e da altre normative pertinenti, nonché dai contratti collettivi applicabili. Esse comprendono l'allineamento alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell'OIL e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime di salvaguardia non pregiudicano l'applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell'Unione. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché i programmi e le attività contribuiscano a rafforzare la copertura della contrattazione collettiva e a migliorare le condizioni di lavoro in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati.

Or. en

Emendamento 432
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi amministrativi e di rendicontazione rimangano proporzionati e non scoraggino la partecipazione dei piccoli beneficiari, compresi gli attori locali e le microimprese. Gli Stati membri garantiscono procedure amministrative proporzionate per le PMI, i comuni, i centri di formazione locali e le piccole organizzazioni senza scopo di lucro che partecipano a progetti finanziati dal FSE.

Or. en

Emendamento 433
Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marit Maij

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri istituiscono e mantengono in essere autorità di gestione specifiche per i programmi del Fondo sociale europeo, al fine di garantire continuità, competenza e profondità strategica nell'attuazione.

Or. en

Emendamento 434
Marit Maij, Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tutti gli Stati membri assegnano almeno lo 0,25 % delle proprie risorse del FSE allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. Gli Stati membri assegnano almeno l'1 % delle proprie risorse del FSE a tali fini qualora emergano dati concreti pertinenti dal quadro di valutazione della situazione sociale, dal quadro di convergenza sociale, dalla relazione comune sull'occupazione e dagli orientamenti per l'occupazione.

Or. en

Emendamento 435
Marit Maij, Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Tassi di cofinanziamento
	1. Il tasso di cofinanziamento è pari:
	a) all'85 % per le regioni meno sviluppate;
	b) al 70 % per le regioni in transizione;
	c) al 50 % per le regioni più sviluppate.
	2. Si applica un tasso di cofinanziamento pari ad almeno il 70 % per tutte le azioni diverse da quelle inerenti alla deprivazione materiale attuate da piccoli soggetti con capacità limitata, quali le

organizzazioni della società civile, i servizi sociali senza scopo di lucro e le imprese sociali.

3. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

4. Si applica un tasso di cofinanziamento pari ad almeno il 90 % per le misure rivolte agli indigenti.

Or. en

Emendamento 436
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Articolo 7, paragrafo 2 (nuovo) – Partenariato
	2. (nuovo) I partenariati globali di cui al paragrafo 1 includono, come minimo, le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche, le parti sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e altri gruppi, nonché, se del caso, le organizzazioni di ricerca e le università.

Or. en

Emendamento 437
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 ter
	Articolo 7, paragrafo 3 (nuovo) – Partenariato
	3. (nuovo) Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle risorse del Fondo sociale europeo allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e attività di rafforzamento del dialogo sociale.

Or. en

Emendamento 438
Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 quater
	Articolo 7, paragrafo 4 (nuovo) – Partenariato
	Gli Stati membri possono istituire e mantenere in essere autorità di gestione specifiche per i programmi del Fondo sociale europeo, al fine di garantire continuità, competenza e profondità strategica nell'attuazione.

Or. en

Emendamento 439
Estrella Galán, Konstantinos Arvanitis, João Oliveira, Özlem Demirel, Li Andersson

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 8	***soppresso***
Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE	
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE ("comitato FSE") per quanto riguarda il sostegno fornito per il conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) [obiettivo specifico – occupazione], del regolamento XX [piano NRP].	
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.	
3. Il comitato può fornire pareri su qualsiasi questione connessa all'attuazione del FSE.	

Or. en

Emendamento 440
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE ("comitato FSE") per quanto riguarda il sostegno fornito per il	1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE ("comitato FSE") per quanto riguarda il sostegno fornito per il

conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) [obiettivo specifico – occupazione], del regolamento XX [piano NRP].	conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) [obiettivo specifico – occupazione], del regolamento XX [piano NRP] ***e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 bis del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 441
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Valérie Devaux, Grégory Allione, Laurence Farreng, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE ("comitato FSE") per quanto riguarda il sostegno fornito per il conseguimento ***dell'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) [obiettivo specifico – occupazione],*** del regolamento ***XX [piano NRP]***.	1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE ("comitato FSE") per quanto riguarda il sostegno fornito per il conseguimento ***degli obiettivi specifici*** del ***presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 442
Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Jana Toom, Hristo Petrov, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il comitato formula un parere in cui valuta l'attuazione dell'articolo 7 durante la fase di preparazione del piano NRP. Ogni Stato membro presenta tale parere unitamente al proprio piano NRP come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento XX [piano NRP] e lo

rende pubblico.

Or. en

Emendamento 443
Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.	2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro***, nonché i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, comprese quelle che operano a favore della parità di genere, dei diritti delle donne e dei diritti delle persone con disabilità,*** e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 444
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un	2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo***, un***

rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.	***rappresentante delle regioni***, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 445
Grégory Allione, Valérie Devaux, Laurence Farreng, Hristo Petrov, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.	2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo***, un rappresentante delle regioni***, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 446

Villy Søvndal, Kira Marie Peter-Hansen, Maria Ohisalo
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Rispetto della Carta
	1. Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento sui piani NRP [XXXXXXXX].
	2. In conformità dell'articolo 8 del regolamento sui piani NRP gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.
	3. Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 8 del regolamento sui piani NRP.

Or. en

Emendamento 447
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Semplificazione dell'attuazione

1. L'attuazione del FSE si basa sul principio di proporzionalità.

2. Gli obblighi di rendicontazione, gli indicatori e le prescrizioni in materia di monitoraggio si limitano a quelli strettamente necessari per garantire la rendicontabilità e la performance.

3. La Commissione evita la duplicazione degli obblighi di rendicontazione con altri strumenti dell'Unione.

4. Gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare opzioni semplificate in materia di costi e quadri di rendicontazione semplificati.

5. La valutazione del FSE dà priorità ai risultati misurabili del mercato del lavoro, compresi i tassi di occupazione, la partecipazione al mercato del lavoro, l'incontro tra domanda e offerta di competenze e l'efficacia in termini di costi.

Or. en